



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA
“Francesco Morlacchi”
Istituzione di Alta Cultura

Perugia, 31 Marzo 2020
Prot. n. 1911/A23

Regolamento del Consiglio Accademico
(Modificato nella seduta del Consiglio accademico del 30 marzo 2020)

Art. 1 – Composizione

1. Il Consiglio Accademico è composto da undici membri.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico:
 - a) Il Direttore che lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno;
 - b) Otto rappresentanti, eletti dal Collegio dei professori, tra i docenti in possesso di requisiti di comprovata professionalità.
 - c) Due studenti designati dalla Consulta degli studenti;

Art. 2 – Competenze

Il Consiglio Accademico:

- a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento.
- b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
- c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
- d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7 lett. h) della legge n. 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentiti il Collegio dei professori e la Consulta degli studenti;
- e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. e) della legge 508/99;
- f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 – Durata, rinnovo e sostituzioni

1. I membri eletti nel Consiglio Accademico durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
2. Le condizioni e le modalità per la presentazione delle candidature, nonché le modalità operative per lo svolgimento delle elezioni sono stabilite da apposito Regolamento elettorale approvato a maggioranza assoluta, su proposta del CA, dal Collegio dei professori.
3. La sostituzione dei componenti del CA avviene mediante il subentro automatico del primo dei non eletti nella rispettiva categoria di docenti e studenti. In caso di parità di voti si considera l'anzianità di servizio. Esaurito l'elenco dei non eletti, nella necessità di integrare il numero dei componenti del C.A., il Direttore decreta l'indizione di elezioni integrative. I componenti eletti

tramite le suddette elezioni integrative restano in carica fino al termine del triennio previsto per il C.A. del quale entrano a far parte. La nomina ha valenza di mandato intero se di durata uguale o superiore a 180 giorni. Non si possono candidare, in dette elezioni integrative, docenti che si trovino nel triennio di pausa dopo due nomine consecutive.

Art. 4 – Convocazioni

1. Il CA è convocato dal Direttore, in qualità di Presidente a cadenza periodica anche mensile e può essere convocato in via straordinaria:

- qualora il Direttore ne ravvisi l'opportunità o motivi di urgenza;
- quando ne facciano richiesta motivata la maggioranza dei suoi componenti.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviato con mezzo informatico e affisso all'Albo Ufficiale dell'Istituto con un preavviso di almeno otto giorni rispetto alla data prevista per la seduta (salvo urgenze).

Art. 5 – Presidente

Il Direttore, in qualità di Presidente del CA:

- dirige i lavori della riunione;
- modera le discussioni;
- concede la parola secondo l'ordine di presentazione delle richieste;
- può richiamare all'ordine i componenti il Consiglio nel caso in cui venga turbato lo svolgimento della seduta;
- dichiara chiusa la discussione quando l'argomento appare compiutamente dibattuto e procede alla votazioni.

Art. 6 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è definito dal Direttore e contiene l'elenco degli argomenti in discussione. L'o.d.g. deve sempre contenere la voce "Varie ed eventuali".

2. Ogni singolo componente può formulare richiesta motivata di inserimento di argomenti all'ordine del giorno. Richieste di inserimento di argomenti all'ordine del giorno possono essere inoltre formulate verbalmente nel corso delle adunanze del CA di esse va dato atto nel verbale di seduta.

3. L'o.d.g. viene esaurito di norma nel corso di una riunione; qualora ciò risulti impossibile, viene immediatamente concordata la data d'aggiornamento della seduta.

4. In casi di particolare urgenza e necessità l'o.d.g. può essere compilato e approvato durante la seduta del CA.

Art. 7 - Quorum strutturale e modalità di votazione

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, con voto deliberativo. Tale quorum deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta.

2. Il componente che intenda allontanarsi definitivamente dal luogo della riunione deve segnalarlo al Segretario verbalizzante per le necessarie verifiche del quorum.

3. Le deliberazioni sono adottate di norma a scrutinio palese per alzata di mano.

4. Lo scrutinio segreto viene adottato nei casi in cui ne venga fatta richiesta dalla maggioranza del C.A.

5. La proposta di delibera si intende approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza

assoluta dei presenti aventi diritto al voto deliberativo. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.

Art. 8 – Documentazione

1. Copia della documentazione illustrativa degli argomenti in discussione deve essere inviata mediaticamente, per consultazione da parte del Consiglio Accademico, di norma almeno otto giorni prima della seduta programmata, esclusi i festivi. Copia su supporto cartaceo è a disposizione presso la Direzione.

Art. 9 - Partecipazione di estranei alle sedute

1. Il Direttore, anche su richiesta dei Consiglieri, può invitare a relazionare su singoli argomenti iscritti all'o.d.g. anche persone estranee al Consiglio ravvisata la competenza specifica sull'argomento in discussione.

Art. 10 – Gruppi di lavoro

1. Il Consiglio Accademico può costituire, in qualsiasi momento, appositi Gruppi di Lavoro per l'approfondimento di specifiche materie e/o per la definizione di specifiche problematiche di competenza del CA medesimo, individuandone la composizione e stabilendo il limite di tempo entro il quale il mandato loro affidato deve essere portato a termine.

Art. 11 – Comunicazioni

1. Le comunicazioni sono trasmesse dal Direttore al Consiglio.
2. Il Consiglio può ritenere opportuno far seguire alle comunicazioni una breve discussione, senza delibera.

Art. 12 – Discussione

1. La discussione ha luogo, di norma, secondo l'ordine degli argomenti contenuto nell'ordine del giorno.
2. A tutti i componenti è riconosciuto il diritto di esprimersi sull'argomento in discussione.
3. Esauriti gli interventi il Direttore dichiara chiusa la discussione ed invita il CA a deliberare. Ogni componente può produrre dichiarazioni di voto, contenenti una sintetica esposizione del proprio orientamento. Esse saranno riportate a verbale solo se dettate o redatte per iscritto, ed in ogni caso lette in assemblea e consegnate al Segretario seduta stante.

Art. 13 – Deliberazioni

1. Le deliberazioni devono risultare progressivamente numerate a partire dall'insediamento del Consiglio Accademico.

Art. 14 – Verbale

1. Il Direttore affida lo svolgimento delle funzioni di Segretario Verbalizzante ad un componente del Collegio limitatamente alla seduta di cui trattasi.
2. Il verbale deve contenere:

- gli estremi della convocazione;
 - luogo, data ed ora della seduta;
 - l'ordine del giorno;
 - il nome e cognome dei componenti presenti e di quelli assenti alla seduta;
 - l'indicazione del Segretario Verbalizzante;
 - l'orario di entrata dei componenti che non fossero presenti all'apertura dei lavori;
 - l'orario di uscita dei componenti che si allontanino definitivamente dal luogo della riunione;
 - le deliberazioni assunte dal CA, con indicazione sintetica della relazione del Direttore, delle premesse e della discussione;
 - le dichiarazioni di voto, dettate o redatte per iscritto, lette in assemblea e consegnate al Segretario verbalizzante seduta stante;
 - le modalità e gli esiti delle votazioni sulle proposte di delibera;
 - l'indicazione nominativa degli astenuti e dei contrari (in caso di voto palese);
 - l'indicazione nominativa di coloro i quali, per ragioni di incompatibilità, si siano allontanati dal luogo di riunione;
 - in caso di votazioni a scrutinio segreto l'indicazione nominativa degli scrutatori, se nominati, il numero di schede bianche, contestate o nulle.
3. Il verbale è portato in approvazione in tempo utile per una tempestiva comunicazione o al più tardi nella seduta successiva.
4. Una volta approvato, il verbale reca la sottoscrizione del Segretario Verbalizzante e del Presidente del Consiglio Accademico.

Art. 15 - Pubblicità del verbale

1. I verbali approvati sono affissi alla bacheca del C.A. e conservati in Direzione.

Art. 16- Riunioni in modalità telematica

In caso di calamità, eventi naturali ed emergenze di qualsiasi natura, il Direttore può convocare la riunione del Consiglio accademico in modalità telematica.

Per riunione in modalità telematica si intende la riunione dell'organo collegiale nel quale i componenti partecipano da un luogo diverso dalla sede del Conservatorio F. Morlacchi. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 17- Requisiti per le riunioni telematiche

1. Le riunioni devono svolgersi in audio e video-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono al contempo:
 - la percezione diretta ed uditiva dei partecipanti;
 - l'identificazione di ognuno di essi;
 - l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (ad es. l'uso di cuffie).

Art. 18- Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

1. Nell'avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica, deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione.
2. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulta impossibile o viene interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del componente impossibilitato a mantenere attivo il collegamento.
3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Direttore dichiara nulla la votazione.

Art. 19- Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat.
2. Nel verbale della seduta a distanza devono essere indicati i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità di collegamento di ciascuno.
3. Nel verbale si deve dar conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

Art. 20 – Modifiche

1. Le proposte di modifica al presente Regolamento sono deliberate a maggioranza dal Consiglio Accademico.

Art. 21 – Efficacia

1. Il presente Regolamento ha efficacia immediata dal momento della sua approvazione.